

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 7 marzo 2002.**

Adornato, Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rivolta, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Alfano Ciro, Amoruso, Angioni, Aprea, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Collavini, Deodato, Detomas, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Landi di Chiavenna, Malgieri, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Oliverio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Rivolta, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Ste-

fani, Tassone, Tidei, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Viespoli, Vietti, Zacchera, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 marzo 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RICCIO: « Norme per consentire l'opzione per il trattamento pensionistico di guerra da parte dei grandi invalidi per causa di servizio militare delle Forze armate e dei Corpi militarizzati » (2481);

BURANI PROCACCINI: « Modifica all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente il divieto dell'installazione e dell'uso degli apparecchi da gioco » (2482);

PERETTI: « Modifica all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle perdite su crediti » (2483);

ROTUNDO: « Introduzione della denominazione di "pane da forno tradizionale" nella produzione e commercializzazione del pane » (2484);

ZANETTIN ed altri: « Rifinanziamento della legge 23 luglio 1991, n. 233, per il restauro e il recupero delle Ville venete » (2485);

BUTTI ed altri: « Disposizioni in favore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale » (2486);

CARLI: « Norme per la salvaguardia, il restauro e la valorizzazione delle fortificazioni e dei siti archeologici situati nel territorio compreso tra i fiumi Versilia e Serchio » (2487);

MANTINI: « Disposizioni per la regolamentazione delle attività professionali » (2488);

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 408 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione » (2489).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 6 marzo 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

« Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado » (2480).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISAPIA ed altri: « Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage » (2021) *Parere della Commissione II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

II Commissione (Giustizia):

CARDIELLO: « Istituzione del tribunale di Eboli » (2037) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BUONTEMPO: « Regolarizzazione per usucapione delle proprietà immobiliari nei casi di non individuabilità dei proprietari » (2175) *Parere delle Commissioni I e V;*

SERENA: « Modifica all'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, in materia di autentica di scritture private per trasferimenti di quote e di esercizi commerciali » (2197) *Parere della I Commissione;*

MALGIERI: « Istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto reati in materia di tutela ambientale » (2258) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XI;*

LA GRUA: « Istituzione del tribunale di Vittoria » (2326) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

IV Commissione (Difesa):

TONINO LODDO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito sul territorio nazionale e nei Balcani » (2380) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, VIII e XII.*

VI Commissione (Finanze):

CORONELLA ed altri: « Agevolazioni fiscali per i servizi di vigilanza privata » (2107) *Parere delle Commissioni I e V.*

VII Commissione (Cultura):

BELLILLO: « Disposizioni per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 » (2167) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

X Commissione (Attività produttive):

GIULIETTI: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione » (2305) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII e IX.*

XII Commissione (Affari sociali):

CUCCU: « Devoluzione dei premi non riscossi delle lotterie nazionali alla ricerca scientifica in campo biomedico » (2251) *Parere delle Commissioni I, V e VI.*

XIII Commissione (Agricoltura):

ENZO BIANCO ed altri: « Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali » (2090) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XIV;*

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Disciplina dell'apicoltura, tutela della sua valenza agricola e ambientale e salvaguardia dell'ape italiana » (2348) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali — con lettera in data 4 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la delibera n. 1 del 2002, con la quale la sezione stessa ha approvato la relazione concernente i rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei fondi comunitari, riferita all'anno 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 5 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, una segnalazione relativa a « Mancata attuazione dei precetti normativi riguardanti l'inserimento del sistema assicurativo nella gestione appalti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 25 febbraio 2002, ha trasmesso il testo di due voti, approvati dal consiglio stesso nella seduta del 20 febbraio 2002, concernenti rispettivamente, l'attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione sul sistema di elezione degli organi delle regioni e l'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 sulla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Questi documenti saranno trasmessi rispettivamente alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla Giunta per il Regolamento.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di coordinatore dell'ufficio affari generali ed attività di indirizzo politico-amministrativo, nell'ambito del dipartimento per coordinamento

amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Salvatore MASTRUZZI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo dell'ufficio di segreteria della conferenza Stato-città e autonomie locali, alla dottoressa Livia BARBARA.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 4 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477, la richie-

sta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale, previsti durante l'esercizio finanziario 2002 (87).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 marzo 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 6 marzo 2002, pagina 9, seconda colonna, ventinovesima riga, sostituire le parole: « 1° dicembre », con le seguenti: « 31 dicembre ».

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (2032)**

(A.C. 2032 - Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I benefici di cui all'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono estesi dal 43 per cento all'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio.

24. 5. Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell'ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell'unità previsionale di base 3.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri

tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose-RID.

4-ter. Le dichiarazioni di conformità, rilasciate dai costruttori di veicoli ai sensi dell'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'imposta di bollo in misura fissa a decorrere dal 1° giugno 2002.

4-quater. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 4-ter sono destinate al finanziamento dei contributi di cui al comma 4-bis.

28. 10. Governo.

ART. 30.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori di Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 1997).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per l'anno 2002 una quota pari a 20.000.000 di euro delle risorse finanziarie previste dalla legge 28 dicembre 2001, n.488, destinate al rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1, della legge n.208 del 30 giugno 1998, è riservata al sostegno dei territori delle regioni Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997. Le risorse vengono assegnate alle regioni Marche e Umbria tramite delibera CIPE e ripartite secondo percentuali stabilite con apposita intesa fra le regioni interessate. Per gli anni 2003-2006 tali

somme saranno progressivamente ridotte fino ad assorbimento nei finanziamenti ordinari destinati alle due regioni.

30. 1. Abbondanzieri, Sereni, Galeazzi.

(A.C. 2032 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti:

6.500, 3.2, 5.1, 6.400, 6.402, 6.403, 6.404, 10.100, 21.1, 25.02, 26.50, 24.5, 28.10, 28.11, 12.10, 14.3, 19.10, 19.01, 19.02;

nonché sui subemendamenti:

0.29.01.1, 0.29.01.2, 0.29.01.3, 0.29.01.4, 0.6.403.1, 0.25.02.1, 0.21.1.1, 0.29.01.5, 0.24.5.1, 0.29.10.1, 0.28.10.2.

(A.C. 2032 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 8.6 De Laurentiis e 8.7 Duca, intendendosi conseguentemente revocato il parere contrario sugli emendamenti medesimi espresso nella seduta del 6 marzo 2002;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 24.5 e 28.10 del Governo e 30.1 Abbondanzieri, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, privi di quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2032 - Sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Modifiche alla legge
11 febbraio 1994, n. 109).*

1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stesse norme non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 »;

2) al comma 4, le parole: « Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione » sono sostituite dalle seguenti: « Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corri-

spondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi »;

b) all'articolo 4, comma 17, le parole: « 150.000 Ecu » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 euro »; le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »; le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 e 500.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale »;

c) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: « 150.000 Ecu » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro »;

2) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) le modalità di verifica della qualificazione. La durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità da indicare nel regolamento »;

d) all'articolo 12:

1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile »;

2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio »;

e) all'articolo 13:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1 »;

2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano comunque ai lavori afferenti la progettazione, la posa in opera e la manutenzione programmata di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, qualora gli stessi superino in valore l'1 per cento dell'importo totale dei lavori »;

f) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo le parole: « L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge » sono inserite le seguenti: « di singolo importo superiore a 200.000 euro »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di detto ordine sono da ritenersi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi

per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario »;

3) al comma 6, dopo le parole: « è subordinata » sono inserite le seguenti: « ,per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, »;

4) al comma 7, sono soppresse le parole: « o un tronco di lavoro a rete »;

g) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: « e momenti di verifica » è inserita la seguente: « tecnica »;

h) all'articolo 17, i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f)

e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare »;

i) all'articolo 19:

1) al comma 1, lettera b), le parole da: « qualora » fino ad: « archeologici » sono sostituite dalle seguenti: « ; in tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto »;

2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, individuato in sede di offerta; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto al di sotto della soglia comunitaria ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta »;

3) al comma 2, le parole: « Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora necessario »; le parole: « , che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili » sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che

non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14 »;

4) al comma 2-*bis*, le parole: « La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni » sono sostituite dalle seguenti: « L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato »;

5) dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 2-*ter*. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

2-*quater*. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-*quater*, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza, con gli stessi diritti e facoltà degli altri partecipanti »;

6) al comma 4, le parole: « in ogni caso » sono sostituite dalle seguenti: « salvo il caso di cui al comma 5, »; e le parole: « numero 1), » sono soppresse;

7) al comma 5, dopo le parole: « i contratti » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti »;

l) all'articolo 20, comma 4, dopo le parole: « previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici » sono inserite le seguenti: « per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro »;

m) all'articolo 21:

1) al comma 1-*bis*, è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio »;

2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore »;

n) all'articolo 23, comma 1-*ter*, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari »;

o) all'articolo 24:

1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro; »

2) al comma 1, lettera a), le parole: « non superiore a 300.000 ECU » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro »; alle lettere b) e c), la parola: « ECU » è sostituita dalla seguente: « euro »;

3) al comma 5, le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere 0a) e b). »

p) all'articolo 26:

1) al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. Con le medesime modalità detta anticipazione è parzialmente erogata dall'appaltatore al subappaltatore, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori subappaltati. L'erogazione dall'anticipazione è subordinata alla costituzione di una apposita garanzia fidejussoria bancaria, con le modalità stabilite dall'articolo 102 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 »;

2) al comma 4, dopo le parole: « inflazione reale » sono inserite le seguenti: « accertato su base nazionale con riferimento alla specifica categoria di lavoro da eseguire »; dopo le parole: « nell'anno precedente » sono inserite le seguenti: « a quello di presentazione dell'offerta »;

3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « Può essere altresì prevista, ove ritenuto utile, l'attribuzione di un premio di acceleramento »;

q) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione »;

r) all'articolo 30:

1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « L'ammontare della garanzia fidejussoria può essere aumentato sino al 15 per cento »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento »;

2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari relative alla predetta autorizzazione tale verifica può essere effettuata anche da soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati secondo i criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti. Gli incarichi di validazione di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante. La validazione deve essere affidata a soggetti esterni nel caso in cui il

progetto sia stato redatto dagli uffici tecnici e la stazione appaltante non disponga di un sistema interno di controllo di qualità. In ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori »;

3) al comma 7-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), di importo superiore a 75 milioni di euro. »;

s) all'articolo 32:

1) al comma 2, sono premesse, le parole: « Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), della presente legge, »;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento »;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2 »;

t) all'articolo 37-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « Entro il 30 giugno di ogni anno » sono soppresse; dopo le parole: « un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito » sono inserite le seguenti: « o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 »; dopo le parole: « garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice » sono inserite le seguenti: « ; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseve-

razione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti »;

2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nell'ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, le fondazioni bancarie e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1 »;

3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e, ove istituito, sul proprio sito informatico. Fermi tali

obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. Le proposte dei promotori sono presentate decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso indicativo.

2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione;

c) a rendere nota la presentazione della proposta, pubblicando un avviso con le modalità di cui al comma 2-bis »;

u) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: « Entro il 31 ottobre di ogni anno » sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della prima proposta. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Qualora una delle proposte presentate nei due mesi successivi alla pubblicazione dell'avviso risulti più conveniente della prima, le amministrazioni aggiudicatrici devono invitare il primo proponente ad adeguare la propria. In tal caso il primo proponente verrà designato come promotore; nel caso contrario, si passerà alla proposta più conveniente. La procedura di cui sopra è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso i termini si intendono decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

v) all'articolo 37-quater:

1) al comma 1, all'alinea, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter »; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « ; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso »;

2) al comma 5, primo periodo, le parole da: « Nel caso » fino a: « secondo offerente » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo. »;

3) il comma 6 è abrogato;

4) le parole: « articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo »;

z) all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. Salvo diversa previsione del contratto di concessione, i soggetti affidatari della concessione sono responsabili del buon adempimento della stessa, in solido con la società di progetto. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti del contratto di concessione, il buon adempimento degli obblighi del concessionario, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. »;

aa) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

« ART. 38-bis. — (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). — 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti ».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;

b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;

c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;

d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento.

3. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno

2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo.

4. Al fine di ampliare l'area del subappalto, al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

5. All'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soli subappalti che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro; si applicano altresì alle sole forniture con posa in opera e noli a caldo che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e per le quali, inoltre, l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale, relativamente al cantiere cui si riferisce l'appalto, sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L'appaltatore trasmette al committente, prima dell'inizio delle prestazioni, una comunicazione concernente il nome del subaffidatario, l'oggetto e l'importo del subcontratto ».

6. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza.

7. All'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in

fine, i seguenti periodi: « Possono far parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare ».

8. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

9. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 8 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno finanziario 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 – Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia ».

10. Ai fini di cui al comma 8, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

11. All'unità previsionale di base di cui al comma 9 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benessere tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 10, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL SEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109).

Sopprimerlo.

* **6. 25.** (vedi 5. 1. e 5.2) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.